

TRIBUNALE DI ROVIGO

- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente

dott.ssa Federica Abiuso - Giudice rel. ed est.

dott. Nicola Del Vecchio - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. .../2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso" e vertente

TRA

C.P.F., C.F. (...), nato a O. (R.) in data (...), rappresentato e difeso dall'avv...., elettivamente domiciliato come in atti;

- RICORRENTE-

E

M.D., C.F. (...), nata a F. U. (R.) in data (...), rappresentata e difesa dall'avv...., elettivamente domiciliata come in atti;

- RESISTENTE -

CON L'INTERVENTO DEL

- INTERVENTORE EX LEGE-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I fatti di causa e le posizioni delle parti

Con ricorso depositato in data 06.7.2018 C.P.F. ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie M.D.. Il ricorrente ha allegato che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ...(RO) in data 17.6.1989 e dalla loro unione sono nati D., in data (...), L. in data (...) e A. in data (...). Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando che la moglie svolgeva un'occupazione lavorativa stabile, e che anche la figlia A., per la quale era tenuto a versare un assegno di mantenimento di Euro 500,00 stabilito con il decreto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., RG .../2013, avesse un'occupazione lavorativa ed era, quindi, diventata autosufficiente economicamente.

Si è costituita in giudizio la resistente, contestando le deduzioni del marito in relazione all'indipendenza economica propria e della figlia maggiorenne A.. La stessa ha chiesto, quindi, previa conferma di tutte le condizioni di separazione, che fosse disposto un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne A. di Euro 500,00 mensili ed un aumento dell'assegno di mantenimento in proprio favore da Euro 200,00 ad Euro 400,00 mensili.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 05.12.2018 ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.

La causa è stata quindi istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di una Consulenza tecnica contabile, volta alla ricostruzione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti.

In data 20.7.2021 è stata emessa la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. .../2021 e all'udienza del 24.05.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

Parte ricorrente ha così concluso: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in relazione alla cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso celebrato in Fiesso Umbertiano (RO) il giorno 17/06/1989 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fiesso Umbertiano al n. 153, anno 1989, parte II, serie A) tra C.P.F. e M.D., disposta con sentenza non definitiva emessa in data 02/07/21, applicare le seguenti condizioni: - I coniugi vivranno separati; - I coniugi sono economicamente autosufficienti ed ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale nascente dal matrimonio è già stato regolato; - Per quanto non espressamente convenuto, il ricorrente si riporta a quanto previsto dal codice civile. - Con condanna della convenuta alla rifusione dei compensi e spese del giudizio."

La resistente M.D. ha così precisato le conclusioni: "1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la Sig.ra M.D. (CF: (...)), nata a F. U. (R.) il (...) ed ivi residente in Via

R. n. 825 e il Sig. C.P.F. (CF: (...)), nato ad O. (R.) il (...) ed ivi residente in Via P. I. n. 7/2, celebrato a Fiesso Umbertiano il 17.6.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fiesso Umbertiano al n. 15 parte II, serie A, anno 1989, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza; 2) confermando sul punto le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Rovigo, pronunciato il 9.3.2012 e depositato il successivo 12 marzo, disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Fiesso Umbertiano (RO, Via Roncala n. 825, con i relativi arredi, alla Sig.ra M.D., che continuerà ad abitarvi con i figli, con facoltà di concederla in locazione trattenendo per sé il relativo canone; 3) confermando sul punto - salvo che per l'importo - le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Rovigo, pronunciato il 9.3.2012 e depositato il successivo 12 marzo, disporre a carico del Sig. C.P.F. in favore della Sig.ra M.D. a titolo di suo mantenimento un contributo mensile di E. 700,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese; 4) confermando sul punto le condizioni della separazione stabilite con successivo decreto del Tribunale di Rovigo, pronunciato e depositato il 13.6.2014 a modifica delle condizioni della separazione consensuale, disporre a carico del Sig. C.P.F. in favore della Sig.ra M.D. a titolo di mantenimento della figlia Chinaglia Anna un contributo mensile di E. 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alle intere spese scolastiche e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale; 5) in caso di opposizione, con favore di spese e competenze, oltre I.V.A., CPA e rimborso spese forfettario al 15% sul compenso totale."

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio

La pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata resa con la sentenza non definitiva n. 543/2021, pubblicata in data 20.7.2021.

3. Sulla domanda di previsione di assegno di mantenimento in favore della figlia A.

La domanda di parte ricorrente di previsione di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne A. non è fondata e non può, pertanto, essere accolta.

Sul punto si rileva che per i figli maggiorenni l'art. 337 septies, comma 1, c.c. dispone che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".

Come noto, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ. ord., sez. I, 14-08-2020, n.

17183). Viene in rilievo, inoltre, il dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).

La Suprema Corte ha inoltre recente chiarito che "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2018, n. 5088).

Alla luce della documentazione agli atti, la figlia A. deve essere considerata economicamente autosufficiente.

Difatti, dagli accertamenti compiuti sul punto dal CTU incaricato, risulta che..., di anni 25, risulta avere completato il proprio percorso scolastico nel 2017, con il conseguimento del diploma di ragioneria, e dal 2018 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di plurime imprese, dimostrando di essere ormai stabilmente inserita nel mercato del lavoro. La stessa, dopo un periodo di breve tirocinio, fu assunta come barista-cameriera presso un bar dal mese di luglio 2018 sino alle dimissioni da lei rassegnate nel 2020 e, successivamente, dal 1 settembre 2020 al 28 febbraio 2021, ha intrapreso un tirocinio formativo presso la società B.M..

Dalla relazione di consulenza tecnica e dalle dichiarazioni dei redditi in atti, emergono i seguenti redditi da lavoro dipendente:

-per l'anno 2018, Euro 6.108,00;

-per l'anno 2019, Euro 18.999,00;

-per l'anno 2020, Euro 2.015,00.

Gli importi delle buste paga di ...nel periodo agosto-dicembre 2018 si aggirano intorno a 800 Euro mensili (cfr. doc. 80 di parte resistente) e sono aumentati nel 2019 sino a 1.200,00 Euro mensili (cfr. doc. 81); dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ...risulta avere reperito un'altra occupazione lavorativa, seppure con la minore retribuzione di Euro 500,00 (doc. 82), mentre nulla è stato dedotto, e ancor meno provato dalla parte resistente, in merito al periodo successivo alla scadenza del periodo di tirocinio (28.02.2021).

Gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, tenuto conto dell'età raggiunta dalla ragazza, del completamento del suo percorso scolastico e di formazione, della dimostrata capacità della stessa di reperire un'occupazione lavorativa con redditi via via crescenti, comprovano l'ormai raggiunta piena indipendenza economica della stessa.

La domanda avanzata sul punto dalla M. non merita, quindi, accoglimento.

3. Sull'assegnazione della casa familiare

Nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, stante la sopraggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne A., convivente con la resistente M.D..

4. Sulle condizioni economiche delle parti

Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato di svolgere l'attività di coltivatore diretto conducendo un'azienda agricola, con un reddito annuale di circa 21.000,00 Euro, parte del quale derivante da contributi agricoli Europei (cd. PAC). C.P. ha inoltre dedotto di essere titolare di un conto corrente acceso presso la C.R., con un saldo passivo al 31/03/18 di Euro 22.341,04, e di avere contratto presso il medesimo istituto di credito due mutui agrari, di cui l'uno con rate di rimborso semestrali dell'importo di Euro 4.117,70 e scadenza finale al 18/08/20, l'altro con rate di rimborso trimestrali di Euro 1.060,00 e scadenza finale al 05/05/19 (docc. 9-11).

Il ricorrente ha dichiarato, inoltre (cfr. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alla nota di deposito documenti del 30.11.2020) di essere proprietario di alcuni terreni agricoli e titolare di due conti correnti (rispettivamente presso I.S. e C.R.), nonché di aver contratto un mutuo con I.S. attualmente "in sofferenza", di avere in atto due rateizzazioni con Inps, di essere convivente con tale G.P., percettrice di una pensione di invalidità di Euro 1.000,00 mensili, e con i due figli minorenni della stessa.

Dalla relazione del Ctu risultano i seguenti redditi del C.:

- anno 2018 Euro 4.713,00, reddito dominicale;
- anno 2019 Euro 4.659,00, reddito dominicale;
- anno 2020 Euro 4.659,00, reddito dominicale, ed Euro 214,00 quale reddito da lavoro dipendente.

Il Ctu, dopo aver rilevato che l'esercizio dell'attività agricola non comporta imposizione diretta dei corrispettivi incassati, ma del solo reddito dominicale, al fine della quantificazione dei ricavi ha esaminato il volume d'affari dichiarato dal ricorrente ai fini Iva negli ultimi tre anni:

- anno 2018 Euro 600,00 (doc. 19)
- anno 2019 Euro 7.324,00 (doc. 20);
- anno 2020 Euro 8.213,00 (doc. 21).

Tenuto conto, quindi, del volume d'affari dichiarato ai fini Iva e dei contributi a fondo perduto corrisposti al ricorrente da AVEPA, il Ctu ha quantificato il reddito del ricorrente per l'anno 2021 in Euro 24.072,37.

Il perito d'ufficio ha inoltre accertato la consistenza del patrimonio del ricorrente, proprietario esclusivo dell'abitazione in cui attualmente vive, di alcuni terreni con annessi magazzini agricoli e di numerosi automezzi agricoli, nonché comproprietario al 50% con la resistente M.D. dell'ex casa coniugale, assegnata alla stessa. La relazione peritale dà inoltre atto dell'intervenuta cessione di un terreno agricolo nel 2018 per un corrispettivo di Euro 67.000,00, di cui non è stato possibile ricostruire l'impiego fattone dal ricorrente. Dalla relazione risulta altresì l'esistenza di tre conti correnti con

saldo negativo, di due mutui "in sofferenza" e di un'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 19 della relazione del Ctu).

Con riferimento alle condizioni reddituali della resistente, costei ha dichiarato di lavorare dal 30.12.2015 con contratto a tempo parziale di dieci ore settimanali, presso un distributore di benzina gestito da M.F. di M.S. & C. s.n.c. (doc. 4), e di percepire una retribuzione di circa Euro 325,00 mensili (doc. 5): il reddito complessivo dichiarato per l'anno 2017 ammonta a Euro 5.151,00 (docc. 6 e 9), mentre nell'anno 2016 il reddito da lavoro dipendente risultava pari ad Euro 4.338,13 (doc. 8) e nel 2015 ad Euro 24,16 (doc. 7).

La resistente ha dedotto di essere proprietaria al 50% con il ricorrente dell'abitazione coniugale e nel corso del giudizio ha allegato di avere subito un aggravamento delle condizioni di salute connesso a varie patologie e segnatamente ad un intervento chirurgico di "decompressione del canale cervicale tramite laminotomia "open door" C3-C6", con conseguente riconoscimento di un aggravamento dell'invalidità permanente al 67% e di una temporanea inidoneità al lavoro (docc. 97 e 99).

Dalla relazione peritale emerge che M.D. risulta avere percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi:

- anno 2018 Euro 4.571,00 quale reddito da lavoro dipendente
- anno 2019 Euro 4.661,00 quale reddito da lavoro dipendente;
- anno 2020 Euro 5.300,00 quale reddito da lavoro dipendente.

Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse, questo Collegio reputa comunque di utilizzare gli stessi quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti.

Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rate dei mutui), assumono rilevanza esclusivamente i debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).

5. Sulla domanda di statuizione di assegno divorzile

In relazione alla domanda di assegno divorzile proposta da M.D., il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.

In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale - alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.

Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della "adeguatezza dei mezzi" - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico - patrimoniali delle parti.

A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica - patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo "sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro".

De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.

Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.

In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico - patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.

In primo luogo, il Tribunale reputa che, alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio, la resistente goda attualmente di reddito di lavoro stabile, prestando la propria attività per la stessa azienda dal 2015, seppure con un contratto a tempo parziale ed un reddito di circa 330,00 Euro mensili.

Tuttavia, dalle risultanze dell'istruttoria emerge un importante squilibrio tra i coniugi sia sotto il profilo reddituale, risultando il ricorrente titolare di un reddito mensile di circa 1.700,00, come pacificamente ammesso dallo stesso, e potendo godere altresì del contributo economico della nuova compagna, titolare di pensione, sia sotto il profilo patrimoniale, vista la consistenza del patrimonio

immobiliare così come ricostruito in capo al medesimo; lo stesso risulta difatti proprietario di beni immobili e può godere dell'utilizzo di un'abitazione di proprietà esclusiva.

Non hanno trovato riscontro probatorio le allegazioni di parte resistente in merito ad una diversa e superiore capacità reddituale del C. rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dal materiale probatorio in atti; non può, invero, riconoscersi alcuna rilevanza probatoria in tale senso, neppure in via di presunzione, alle fotocopie di una agenda prodotte in giudizio di parte resistente (cfr. docc. 30-31) che dovrebbero attestare la prestazione di lavori per conto terzi, trattandosi di allegazioni assolutamente generiche e non univocamente riconducibili al ricorrente.

Parte ricorrente ha allegato, invece, che la M. lavorerebbe presso il distributore di benzina per un numero di ore settimanali maggiore a quello risultante dal contratto di lavoro (dieci) e svolgerebbe altresì attività di collaboratrice domestica presso tale sig.ra M..

A conferma delle circostanze allegate ha prodotto in giudizio una relazione investigativa (docc. 18a e 18b di parte ricorrente) dalla quale emergerebbe, per il periodo di osservazione di un mese (dal 09.02.2019 al 02.03.2019), la permanenza della resistente presso il luogo di lavoro ben oltre le due ore indicate, nonché il fatto che la stessa si recherebbe ogni giovedì presso l'abitazione della M. ove, dopo essere entrata con le chiavi, si tratterebbe per qualche ora.

Come noto, la liceità dell'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, sia nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (vedi, ex plurimis, Cass. n. 20613 del 2012, Cass. n. 12489 del 2011, Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 26991 del 2009, Cass. n. 18821 del 2008, Cass. n. 9167 del 2003), sia nell'ambito familiare (Cass. n. 11516 del 2014; Cass. n. 8512 del 2006, Cass. n. 683 del 1975).

Nel caso di specie, risultano significative le fotografie allegate alla predetta relazione investigativa, che ritraggono la resistente presso il distributore di benzina e mostrano l'automobile della stessa ivi parcheggiata in orari differenti, così come le immagini della resistente che parcheggia la propria autovettura presso l'abitazione della M. e vi fa ingresso con proprie chiavi.

Il compendio fotografico allegato alla relazione investigativa versata in atti, pienamente valutabile come prova atipica e, in base all'art. 116 c.p.c., come fonte di convincimento del giudice, comprova indubbiamente la presenza della M. presso il distributore per oltre le due ore giornaliere, così come la verosimile prestazione di attività in qualità di collaboratrice domestica.

Sul punto, non avendo la resistente contestato le risultanze della relazione investigativa né l'autenticità delle fotografie ad essa allegate, e avendo offerto una spiegazione alternativa (in ordine alla sua presenza presso il distributore oltre l'orario di lavoro e presso l'abitazione della M.) poco verosimile e comunque non supportata da alcun riscontro obiettivo, (dichiarando che ivi "si reca anche al di fuori dell'orario di lavoro per dare un saluto anche agli avventori del bar del distributore e soprattutto per parcheggiare la propria automobile e raggiungere la sorella che abita dall'altro lato della strada"), deve ritenersi raggiunta la prova del fatto che la M. lavori più di quanto affermato e disponga, di conseguenza, di un reddito superiore a quelli dichiarati a fini fiscali.

Ciononostante, lo squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali come emerso dai documenti in atti, permane in misura rilevante.

Non può, invero, trascurarsi di considerare che - come allegato dalla resistente - la disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti è in realtà dipesa da scelte condivise tra i coniugi nel corso della vita matrimoniale, le quali hanno inciso sulla formazione del patrimonio del ricorrente, oltre che familiare, ed hanno imposto alla resistente un sacrificio delle sue aspettative lavorative. La M. ha infatti dedotto che sin dalla prima gravidanza, ossia dal 1990, la stessa abbandonò la propria attività lavorativa per dedicarsi interamente alla cura della famiglia e all'azienda agricola del marito, il quale ha sempre gestito in via esclusiva le entrate della famiglia: tali allegazioni non sono mai state contestate dal C., per cui possono considerarsi provate alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

Nel caso in esame, merita, pertanto, di essere valorizzato il criterio perequativo-compensativo alla base dell'assegno divorzile, né può trascurarsi l'età della resistente (61 anni), la quale verosimilmente, non avendo una diversa capacità lavorativa specifica, non avrà la possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa. Al contempo, deve essere valorizzata, ai fini voluti dalla resistente, anche la durata del vincolo coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 1989, la separazione all'anno 2012 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al 2021.

È ragionevole, pertanto, anche accedendo alla prova presuntiva, concludere che la disparità reddituale e patrimoniale, tuttora esistente tra i coniugi, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative reddituali della M. in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, tale da incidere sulla situazione comparativa attuale.

Occorre peraltro tener conto del fatto che, attualmente, la resistente non risulta gravata da oneri locatizi, perché continua ad abitare nella ex casa familiare, di cui è comproprietaria.

Tanto premesso, si ritiene che la domanda di assegno divorzile proposta da M.D. possa essere accolta per quanto di ragione, vale a dire non già nella misura di Euro 700,00 mensili, bensì nel minore importo di Euro 228,60 mensili (pari all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione rivalutato ad oggi), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.

Va precisato che l'obbligo alla corresponsione dell'assegno divorzile deve farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, secondo la regola generale, non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirne la decorrenza dalla domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall'art. 4 comma 13 della L. n. 898 del 1970, (Cass. Sez. I 24.9.2014 n. 20024; Cass. Sez. I 21.2.2008 n. 4424; Cass. civ., sez. I, 18-06-2009, n. 14214).

6. Il regime delle spese di lite

Considerato l'interesse anche di parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, e tenuto conto della parziale soccombenza reciproca in ordine alle richieste di carattere economico, si reputano sussistenti i presupposti per dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Per la stessa ragione, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 13.09.2022, vanno definitivamente poste a carico delle parti per la quota di 1/2 ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, vista la sentenza non definitiva n. 543/2021 pubblicata in data 20.7.2021, così provvede:

A. RIGETTA la domanda proposta da M.D., avente ad oggetto la statuizione dell'obbligo di F.P.C. di contribuire al mantenimento della figlia A.;

B. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla resistente;

C. PONE A CARICO di C.P.F. l'obbligo di corrispondere a M.D., entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di Euro 228,60; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;

D. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

E. PONE definitivamente a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuna, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 13.09.2022.

Conclusione

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2022.